



messaggio municipale no. 41/2020

Comune di Ascona



*Modifica degli art.3, art. 5 e art. 6 del Regolamento
per la concessione del contributo per le rette
scolastiche del Collegio Papio nonché dell'art. 4
della Convenzione tra il Comune del Borgo di Ascona e
la Fondazione Collegio Papio*



v. rif.
n. rif. PB/ca
Risoluzione municipale no.2634
Ascona, 18 novembre 2020

MESSAGGIO no. 41/2020

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona concernente la richiesta di modifica degli art. 3, art. 5 e art. 6 del Regolamento per la concessione del contributo per le rette scolastiche del Collegio Papio nonché dell'art. 4 della Convenzione tra il Comune del Borgo di Ascona e la Fondazione Collegio Papio

Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di modifica degli art. 3, art. 5 e art. 6 del Regolamento per la concessione del contributo per le rette scolastiche del Collegio Papio nonché dell'art. 4 della Convenzione tra il Comune del Borgo di Ascona e la Fondazione.

1. Introduzione

Con MM 24/2017 il Municipio del Borgo di Ascona ha sottoposto a cod. Consiglio Comunale la richiesta di approvazione della nuova convenzione con il Collegio Papio e di approvazione del nuovo Regolamento comunale per la concessione del contributo per le rette scolastiche del Collegio Papio.

Il Regolamento e la convenzione sono stati approvati dal Consiglio Comunale in data 20.06.2017. Il Regolamento è inoltre stato approvato dalla Sezione enti locali in data 03.10.2017.



Con MM 02/2019 il Municipio ha sottoposto a cod. Consiglio Comunale la richiesta di modifica degli art. 2 e art. 3 del Regolamento nonché dell'art. 5 della Convenzione. Modifiche che si erano rese necessarie in quanto, a seguito dell'applicazione del nuovo regolamento, ci si era resi conto del fatto che la loro applicazione creava dei problemi al Collegio Papio oltre che problemi amministrativi. Le modifiche sono state approvate da cod. Consiglio Comunale nella seduta del 28 marzo 2019 e sono a tutt'oggi in vigore.

Nel corso di questo anno il Collegio Papio ci ha chiesto di poter apportare ulteriori modifiche al Regolamento e alla Convenzione. Per quanto concerne il Regolamento il Collegio Papio ci ha segnalato di aver constatato che diversi genitori separati si trovano in difficoltà a reperire i documenti richiesti, e ciò in quanto i rapporti tra le parti sono spesso difficoltosi e il genitore non affidatario non consegna i documenti necessari. Situazione questa che ha portato diversi genitori a dover rinunciare, in mancanza di sussidio, all'iscrizione del figlio al Collegio Papio. Oltre a ciò, il Collegio Papio ci ha segnalato che la diminuzione delle iscrizioni ha comportato una riduzione importante del contributo del Comune per il tramite dei sussidi al Collegio Papio, con tutte le conseguenze finanziarie del caso. Per questo motivo il Collegio, in base all'art. 6 della Convenzione in vigore il quale stabilisce che qualora l'applicazione della convenzione dovesse mettere in pericolo l'esistenza del Collegio a seguito di una considerevole diminuzione degli allievi il Collegio potrà chiedere di rivedere la convenzione, ha chiesto di poter rivedere al rialzo il contributo stabilito al punto 4 della Convenzione sottoscritta tra le parti.

Da parte sua il Municipio, conscio dell'importanza della presenza del Collegio Papio nel nostro Comune, ha analizzato le summenzionate richieste e ha proposto delle modifiche del regolamento e della convenzione che vengono qui di seguito esposte e delle quali si chiede a Cod. Consiglio Comunale l'approvazione.

2. Necessità di semplificare la procedura di ottenimento del sussidio

In base alla Convenzione attuale in vigore il Municipio versa al Collegio Papio un contributo diretto e un contributo indiretto per il tramite del pagamento di parte delle rette degli allievi asconesi.



Per quanto concerne il sussidio alle famiglie l'art. 3 del Regolamento per la concessione del contributo per le rette scolastiche del Collegio Papio attualmente in vigore prevede che la domanda di contributo deve essere inoltrata da almeno uno dei due genitori dell'allievo entro il 15 luglio precedente l'anno scolastico per cui si richiede il contributo. Di fatto quindi i genitori dell'allievo devono presentare la domanda di sussidio ogni anno per l'anno scolastico per il quale si intende chiedere il sussidio.

Il Municipio del Borgo di Ascona propone che questa procedura venga semplificata, nel senso che la domanda di sussidio venga presentata al momento della prima iscrizione e che la stessa rimanga valida per gli anni scolastici a seguire.

Ritenuto che ad ogni modo la classe di reddito, e quindi l'importo del sussidio, deve essere stabilito annualmente, l'Esattoria Comunale dovrà poter accedere automaticamente ai dati fiscali dei genitori e, nel caso in cui questi non sono entrambi domiciliati ad Ascona, dovrà poter ricevere i dati aggiornati del genitore non affidatario che detiene l'autorità parentale.

Ciò considerato il Municipio propone di modificare l'art. 3 del Regolamento come segue:

	Testo in vigore	Proposta modifica
Art. 3.1. Regolamento	La richiesta per l'ottenimento del contributo deve essere presentata da almeno uno dei genitori dell'allievo entro il 15 luglio precedente l'inizio dell'anno scolastico per cui si richiede il contributo. In caso di iscrizione alla scuola ad anno scolastico già iniziato la richiesta del contributo deve essere presentata entro 30 giorni	La richiesta per l'ottenimento del contributo deve essere presentata da almeno uno dei genitori dell'allievo entro il 15 luglio precedente l'inizio del primo anno scolastico per cui si richiede il contributo. In caso di iscrizione alla scuola ad anno scolastico già iniziato la richiesta del contributo deve essere presentata



	dall'inizio della scuola.	entro 30 giorni dall'inizio della frequentazione della scuola.
Nuovo Art. 3.5		La richiesta per l'ottenimento del sussidio è valida anche per gli anni successivi, senza che i genitori debbano inoltrare una nuova richiesta per gli anni scolastici seguenti. Ritenuta l'autorizzazione alla trattazione dei dati fiscali di cui all'art. 3.3., il Municipio del Borgo di Ascona potrà annualmente verificare i nuovi dati fiscali dei genitori e fissare, con decisione impugnabile, la nuova classe di reddito per gli anni scolastici seguenti. In caso di genitori separati, con autorità parentale congiunta, il Municipio chiederà, al fine della fissazione della classe di reddito, la produzione dei dati fiscali aggiornati del genitore non domiciliato ad Ascona.



3. Necessità di modificare rivedere la regolamentazione dei sussidi per i genitori separati

L'art. 5.1 del Regolamento attualmente in vigore stabilisce che la percentuale di reddito viene calcolata in base al reddito determinate di entrambi i genitori. L'art. 5.4 del Regolamento stabilisce poi che vien considerato reddito determinante ai fini del calcolo della percentuale di contributo per i genitori coniugati o in economia domestica registrata il reddito determinante per l'aliquota risultante dalla tassazione congiuntamente per i genitori divorziati, separati legalmente, non coniugati o con tassazione separata, i redditi determinanti dalle tassazioni separate che verranno cumulati. L'art. 5.5. prevede inoltre tutta una serie di situazioni particolari, ovvero il caso in cui il padre non è noto o non è più reperibile. In questi ultimi casi il genitore affidatario deve portare tutta una serie di prove supplementari per poter accedere al sussidio.

Come spiegato nelle premesse il Collegio Papio ci ha segnalato che diversi genitori separati che detengono la custodia del figlio si trovano in difficoltà a reperire i documenti dell'altro genitore che non è reperibile o che non vuole collaborare per la raccolta dei documenti. Difficoltà che è pure stata confermata dall'Esattoria comunale la quale ci ha comunicato che in diverse situazioni il genitore affidatario appariva scoraggiato in quanto cosciente del fatto che l'altro genitore non avrebbe mai collaborato nella consegna dei documenti. Il Collegio Papio ha quindi chiesto al Municipio di trovare delle soluzioni a questo problema.

Il Municipio del Borgo di Ascona ha cercato di trovare una soluzione a questo problema senza tuttavia svincolare completamente il genitore non affidatario dalle proprie responsabilità. In particolare, il Municipio, ritenuta la giurisprudenza in ambito di diritto civile relativa all'autorità parentale congiunta in base alla quale l'autorità parentale congiunta è di principio la regola e solo nei casi in cui i genitori non riescono a collaborare per il bene del figlio viene concessa l'autorità parentale esclusiva, ha deciso di basarsi su questo principio. In particolare, il genitore affidatario che detiene l'autorità parentale esclusiva, sulla base di una decisione di un'autorità civile, potrà fare domanda individualmente e, in tal caso, sarà il suo solo reddito a fare stato. In caso di autorità parentale congiunta, ovvero nei casi



in cui l'autorità civile avrà ritenuto che i genitori sono in grado di collaborare per il bene del proprio figlio, continuerà a fare stato la tassazione cumulata di entrambi i genitori.

A mente del Municipio questa proposta permette di aiutare i genitori affidatari che effettivamente si trovano in difficoltà nel reperire i documenti dell'altro genitore in quanto i rapporti con quest'ultimo sono tali da aver portato un giudice a fissare l'autorità parentale esclusiva. In questi casi il genitore affidatario non dovrà andare a richiedere alcun documento dall'altro genitore ma dovrà unicamente produrre una certificazione di detenzione dell'autorità parentale esclusiva. Documento questo che è di facile ottenimento e che permette l'accesso al sussidio senza dover produrre altri documenti.

L'introduzione di questo principio comporta la modifica dell'art.3.3 e art. 5 del Regolamento. In particolare:

	Testo in vigore	Proposta modifica
Art. 3.3. Regolamento	Con l'inoltro della richiesta di sussidio i genitori autorizzano la trattazione dei dati fiscali e la comunicazione da parte del Municipio del Borgo di Ascona al Collegio Papio della classe di reddito. In caso di genitori separati o divorziati, che non sottoscrivono congiuntamente la domanda di sussidio, è necessario produrre, in aggiunta ai documenti di cui al cpv. 2, l'autorizzazione dell'altro genitore alla trattazione dei dati fiscali e la relativa trasmissione della classe di	Con l'inoltro della richiesta di sussidio i genitori autorizzano la trattazione dei dati fiscali e la comunicazione da parte del Municipio del Borgo di Ascona al Collegio Papio della classe di reddito. In caso di genitori separati o divorziati con autorità parentale congiunta , che non sottoscrivono congiuntamente la domanda di sussidio, è necessario produrre, in aggiunta ai documenti di cui al cpv. 2, l'autorizzazione dell'altro genitore alla trattazione dei dati fiscali e la relativa trasmissione della classe di reddito al Collegio Papio.



	reddito al Collegio Papio.	
Art. 5.1. Regolamento	La percentuale di contributo viene stabilita in base al reddito determinante di entrambi i genitori. In caso di figli maggiorenni viene aggiunto al reddito determinante dei genitori l'eventuale reddito determinante del figlio.	La percentuale di contributo viene stabilita in base al reddito determinante di entrambi i genitori o del genitore con autorità parentale esclusiva . In caso di figli maggiorenni viene aggiunto al reddito determinante dei genitori l'eventuale reddito determinante del figlio.
Art. 5.4. Regolamento	Viene considerato reddito determinante ai fini del calcolo della percentuale di contributo: - Per i genitori coniugati o in unione domestica registrata il reddito determinante per l'aliquota risultante dalla tassazione congiunta; - Per i genitori divorziati, separati legalmente, non coniugati o con tassazione separata, i redditi determinanti dalle tassazioni separate che verranno cumulati fatta eccezione per quanto stabilito al cpv. 5.5.	Viene considerato reddito determinante ai fini del calcolo della percentuale di contributo: - Per i genitori coniugati o in unione domestica registrata il reddito determinante per l'aliquota risultante dalla tassazione congiunta; - Per i genitori divorziati, separati legalmente, non coniugati o con tassazione separata, ma che detengono l'autorità parentale congiunta , i redditi determinanti dalle tassazioni separate che verranno cumulati fatta



		<p>eccezione per quanto stabilito al cpv. 5.5.</p> <p>- Per il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva fa stato il reddito determinante per l'aliquota della propria tassazione.</p>
Art. 5.5 Regolamento	<p>- Nel caso in cui il padre non è noto fa stato il reddito determinate della madre che vive con il figlio. Quest'ultima deve tuttavia presentare copia dell'atto di nascita del figlio.</p> <p>- Nel caso in cui uno dei due genitori non è più reperibile fa stato il reddito determinante del genitore che inoltra la richiesta di sussidio e ne rispetta le condizioni. Quest'ultimo deve tuttavia provare di aver effettuato tutti i passi giudiziari necessari ai fini dell'ottenimento dei contributi di mantenimento per il figlio (Azione di mantenimento in Pretura).</p>	<p>- Abrogato</p> <p>- Abrogato</p>



	<p>Nel caso di genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a due economie domestiche, il reddito determinante del genitore che non vive con il figlio viene computato come segue:</p> <p>100% Per genitore che vive in modo indipendente senza il legame di una nuova unione matrimoniale</p> <p>60% Per il genitore risposato</p> <p>20% Per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio ritenuto che il restante 80% è destinato ai figli nati dalla nuova unione.</p> <p>- Nel caso in cui un genitore risulta domiciliato in un altro cantone Svizzero per stabilire il reddito determinante fa stato il reddito</p>	<p>In caso di genitori con autorità parentale congiunta fa inoltre stato quanto segue:</p> <p>- Nel caso di genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a due economie domestiche il reddito determinante del genitore che non vive con il figlio viene computato come segue:</p> <p>100% Per genitore che vive in modo indipendente senza il legame di una nuova unione matrimoniale;</p> <p>60% Per il genitore risposato</p> <p>20% Per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio ritenuto che il restante 80% è destinato ai figli nati dalla nuova unione.</p> <p>- Nel caso in cui un genitore risulta domiciliato in un altro cantone Svizzero per stabilire il reddito determinante fa stato il</p>
--	---	---



<p>imponibile per l'imposta federale diretta.</p> <p>- Nel caso in cui un genitore vive all'estero fa stato il 75% del reddito lordo annuo rispetto al contratto di lavoro o risultante dalla dichiarazione fiscale estera.</p>	<p>reddito imponibile per l'imposta federale diretta.</p> <p>- Nel caso in cui un genitore vive all'estero fa stato il 75% del reddito lordo annuo rispetto al contratto di lavoro o risultante dalla dichiarazione fiscale estera.</p>
---	---

4. Necessità di prevedere la facoltà del Municipio di decidere in merito a casi particolari

Il Municipio, cosciente del fatto che è difficilmente possibile regolamentare tutte le situazioni personali che vengono a crearsi, ritiene opportuno estendere la possibilità di prendere decisioni in base agli atti in suo possesso, e ciò anche se non sono adempiute tutte le condizioni di cui al Regolamento. Un'estensione della facoltà decisionale del Municipio, che rimane pur sempre un'eccezione, ha quale vantaggio che in situazioni non regolamentate e non standard il Municipio può prendere una decisione di concessione o non concessione del sussidio, senza dover per forza richiedere una nuova modifica del Regolamento.

Ciò considerato si propone di modificare l'art. 5.7. del Regolamento come segue:

	Testo in vigore	Proposta modifica
Art. 5.7. Regolamento	Per tutte le fattispecie non regolate dagli art. 5.3, 5.4 e 5.5, il Municipio decide in base alla documentazione agli atti e può emanare una	Per tutte le fattispecie non regolate dagli art. 5.3, 5.4 e 5.5, nonché in altri casi particolari, il Municipio decide in base alla documentazione



	specifica ordinanza.	agli atti e può emanare una specifica ordinanza.
--	----------------------	--

5. Necessità di chiarire che la domanda di sussidio deve essere inoltrata

L'esattoria comunale ha fatto presente al Municipio che, per i genitori, non è ancora chiaro il concetto in base al quale se non viene presentata la domanda di sussidio debitamente sottoscritta non viene concesso il contributo. Il Municipio ha deciso di formalizzare questo aspetto introducendo un nuovo capoverso all'art. 6 del Regolamento. Si propone pertanto quanto segue:

(nuovo)	Testo in vigore	Proposta modifica
Art. 6.2. Regolamento		In caso di mancata presentazione, per il tramite dell'apposito formulario, della richiesta debitamente sottoscritta non verrà concesso alcun sussidio.

Si rileva che il resto dell'art. 6 del Regolamento rimane invariato.

6. Necessità di modifica del contributo di base - art. 4 della convenzione

Come spiegato in precedenza il Collegio Papio ci ha segnalato che gli iscritti, per diversi motivi ma anche a seguito dell'introduzione del nuovo Regolamento, sono diminuiti e hanno portato il Collegio Papio ad avere delle difficoltà economiche.

Come spiegato nelle premesse l'art. 6 della Convenzione sottoscritta tra il Comune del Borgo di Ascona e la Fondazione del Collegio Papio, prevede che qualora l'applicazione della Convenzione dovesse mettere in pericolo l'esistenza del Collegio a seguito di una considerevole



diminuzione degli allievi, il Collegio potrà richiedere di rivedere la convenzione. Facoltà questa alla quale il Collegio Papio ha fatto appello per i motivi esposti in precedenza.

Rileviamo a tal proposito che, in base ai dati in nostro possesso, effettivamente i contributi comunali per le rette a favore delle famiglie che frequentano il Collegio Papio sono notevolmente diminuiti nel corso degli ultimi anni. Prima dell'introduzione del nuovo Regolamento, ovvero nel 2017, l'ammontare del contributo comunale al Collegio per le rette era di fr. 604'538.--. Nel 2018 il contributo è diminuito a fr. 433'756.--, nel 2019 a fr. 283'360.-- e si prevede che nel 2020 il contributo sarà di fr. 231'401.--. Ne sussegue che ad oggi rispetto al 2017 il collegio Papio, a seguito di una diminuzione dei contributi per gli allievi asconesi, ha minori entrate per oltre fr. 373'137.--.

A mente del Municipio la minore entrata constatata per gli allievi asconesi è tale da mettere effettivamente in difficoltà il Collegio Papio al punto di metterne in pericolo l'esistenza. Il Municipio ritiene pertanto corretto rivedere, in base all'art. 6 della Convenzione, al rialzo il contributo base al Collegio Papio stabilito ad oggi a fr. 160'000.--. Il Municipio ritiene in particolare che siano dati i presupposti per aumentare di fr. 50'000.- annui il contributo base al Collegio Papio.

Si fa notare che l'importo di fr. 50'000.-- è stato pensato dal Municipio tenuto conto del fatto che nel preventivo 2021 è stato inserito un importo per il sussidio alle rette del collegio Papio di fr. 260'000.--. Vista la tendenza descritta in precedenza, e ritenuto il conteggio definitivo ricevuto per l'anno scolastico 2020/2021, si ritiene che il contributo per le rette del 2021 sarà molto verosimilmente inferiore e si aggirerà intorno ai fr. 206'000.--. Ciò considerato l'aumento di fr. 50'000.-- del contributo base verrebbe compensato con il minor esborso del contributo del Comune per le rette alle famiglie. Motivo questo per il quale non viene pertanto richiesto, con il presente messaggio, un aggiornamento del preventivo.

L'Esattoria ha colto l'occasione del presente messaggio per richiedere un allineamento del contributo diretto al Collegio tra il preventivo e quanto stabilito nella convenzione. Motivo per il quale si propone di cambiare il punto 5 della convenzione prevedendo un pagamento da anno scolastico a anno civile.



Da qui la proposta di modifica del punto 4 della convenzione nel modo seguente:

	Testo in vigore	Proposta modifica
Art 4 convenzione	<p>Il Comune del Borgo di Ascona si impegna a versare al Collegio Papio un contributo di fr. 160'000.- per anno scolastico. Il contributo verrà versato in due rate uguali, la prima il 30 settembre e la seconda il 30 gennaio.</p> <p>Il summenzionato contributo verrà indicizzato il 30 settembre di ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo, tasso base dicembre 2005=100 con riferimento al tasso di gennaio 2017 pari a punti 101.3. Prima indicizzazione settembre 2019.</p>	<p>Il Comune del Borgo di Ascona si impegna a versare al Collegio Papio un contributo di fr. 210'000.- per anno civile. Il contributo verrà versato in due rate uguali, la prima il 30 gennaio 2020 e la seconda il 30 settembre .</p> <p>Il summenzionato contributo verrà indicizzato il 01 gennaio di ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo, tasso base dicembre 2005=100 con riferimento al tasso di gennaio 2020 pari a punti 102.9. Prima indicizzazione gennaio 2022.</p>

7. Conclusioni

Il Municipio è cosciente del fatto che una modifica del Regolamento dopo un anno dall'ultima modifica non sia usuale. Nel caso concreto il Municipio ritiene tuttavia che i problemi segnalati dalla Direzione del Collegio Papio siano reali e che di conseguenza si giustificano senz'altro le proposte di modifica del Regolamento.

A mente del Municipio le modifiche proposte sono tali da permettere di semplificare la procedura di concessione del sussidio comunale alle famiglie, così come auspicato dal Collegio Papio. In particolare, grazie alle modifiche proposte, le famiglie dovranno



compilare la richiesta di sussidio solo all'inizio della frequentazione del Collegio e non tutti gli anni. Oltre a ciò con l'inserimento del concetto di autorità parentale si eviteranno problemi di raccolta di documenti ai genitori che detengono l'autorità parentale esclusiva.

A mente del Municipio, per i motivi esposti in precedenza, anche la richiesta di adeguamento del contributo base al collegio Papio è giustificata. Si ricorda a tal proposito che l'istituzione del Collegio Papio, risalente al 1584, rappresenta una pagina importante della storia di Ascona e che il Comune non può permettere che questa scuola, per problemi economici legati all'applicazione della convenzione stipulata tra le parti, rischi di non riuscire più a continuare la propria attività.

Si fa notare che l'approvazione delle modifiche proposte con il presente messaggio non avrà ripercussioni rilevanti a livello economico per il nostro Comune. Come spiegato in precedenza ad oggi a preventivo sono previsti maggiori esborsi per i sussidi alle famiglie rispetto a quelli che effettivamente verranno pagati. Anche se le richieste di sussidio dovessero aumentare non vi sarebbero quindi problemi per il Comune. Ma anche l'aumento di fr. 50'000.-- del contributo base al Collegio Papio è senz'altro economicamente sostenibile per il Comune di Ascona. A maggior ragione se si pensa che nel 2021 questo importo verrà molto verosimilmente compensato con le minori uscite per le rette come spiegato nel punto precedente.

Per tutti questi motivi il Municipio chiede che vengano approvate le summenzionate proposte di modifica del Regolamento e della Convenzione con il Collegio Papio.

8. Aspetti formali e procedurali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della Gestione e delle Petizioni.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio Comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 cpv. 1 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale, ovvero almeno 18 voti (art. 61 cpv. 1 LOC).



9. Proposta di decisione

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare

1. È approvata la modifica degli art. 3 cpv. 1, art. 3 cpv. 3, art. 5 cpv. 1, art. 5 cpv. 4, art. 5 cpv. 5, art. 5 cpv. 7 del Regolamento per la concessione del contributo per le rette scolastiche del Collegio Papio.
2. È approvata l'introduzione dell'art. 3 cpv. 5 e art. 6 cpv. 2 del Regolamento per la concessione del contributo per le rette scolastiche del Collegio Papio.
3. È approvata la modifica dell'art. 4 della Convenzione tra il Comune del Borgo di Ascona e la Fondazione Collegio Papio.
4. L'entrata in vigore dei summenzionati articoli avverrà dopo ratifica da parte del Consiglio di Stato, Sezione enti locali.

Con stima.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. med. Luca Pissoglio



La Segretaria:

Avv. Paola Bernasconi

Allegati:

- Regolamento per la concessione del contributo per le rette scolastiche del Collegio Papio, versione attuale
- Convenzione tra Comune del Borgo di Ascona e Fondazione Collegio Papio attualmente in vigore